

REGOLAMENTO GENERALE PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO

“Colline delle Bregonze”

**Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2021 Comune di Zugliano
Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021 Comune di Carre'
Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13/12/2021 Comune di Calvene
Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2021 Comune di Chiuppano
Testo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021 Comune di Lugo di Vicenza**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2023 Comune di Calvene

INDICE

- Art. 1. Finalità e titolarità del Marchio
- Art. 2 Denominazione e Marchio
- Art. 3 Zona di produzione (o dei servizi)
- Art. 4 Concessione e requisiti per l'uso del Marchio
- Art. 5 Domanda di concessione in uso (e di iscrizione in un Elenco dei concessionari)
- Art. 6. Linee guida di utilizzo del Marchio
- Art. 7. Controlli
- Art. 8. Sanzioni
- Art. 9. Controversie

- ALLEGATO 1 Dati tecnici di stampa del Marchio Colline delle Bregonze
- ALLEGATO 2 Fac-simile della domanda d'uso del Marchio Colline delle Bregonze
- ALLEGATO 3 Elenco dei concessionari
- ALLEGATO 4 Fac-simile certificato d'uso del Marchio

Art. 1. Finalità e titolarità del Marchio

1. I Comuni di Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza e Zugliano (quest'ultimo attuale Comune capofila) e il Comitato per la Valorizzazione delle Colline delle Bregonze (d'ora in poi denominati Soggetti Promotori) tutelano e promuovono il marchio d'area "Colline delle Bregonze L'isola che c'è", in quanto identificativo, della cultura, della tradizione, dell'ambiente geografico e geologico con l'intento di promuovere il territorio nella più ampia accezione. Per tali finalità potrà essere delegata formalmente un'associazione mediante apposita delibera di Consiglio Comunale approvata dai Comuni delle Bregonze;
2. A tal fine Il Comune di Zugliano in qualità di Comune capofila di turno provvede alla registrazione del **marchio collettivo** "Colline delle Bregonze -l'isola che c'è", d'ora in poi denominato "Marchio", in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.

Art. 2. Denominazione e Marchio

il Marchio è insieme verbale e figurativo e consiste sia in un Marchio tipo che in uno slogan qui di seguito descritto dall'autore del marchio stesso *Sergio Carrara*:

"Viste in Pianta Le Colline delle Bregonze sono come un'isola formata dall'azione dell'Astico nei suoi antichi percorsi e tuttora le colline sono in buona parte contornate dalle acque. Il logo rappresenta l'andamento delle colline con cinque curve che rappresentano i Comuni che le compongono e i corsi d'acqua Astico e Igna. L'andamento delle curve suggerisce una C a sinistra e una B a destra iniziali di Colline Bregonze, rappresentate con un azzurro più scuro nel contorno. Al centro della figura il semicerchio suggerisce l'andamento dolce delle colline. Il versante nord delle colline rappresentato in verde scuro rappresenta il lato boscoso, mentre il verde chiaro a sud rappresenta la parte coltivata. Lo slogan "Isola che c'è" rappresenta un impegno nel far conoscere e conservare per i posteri quest'isola di colline che abbiamo ereditato."



2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche (ad es. colori) indicate nell'allegato 1 al presente regolamento e delle linee guida indicate al successivo articolo 6;

Art. 3. Zona di produzione (o dei servizi)

1. La zona di produzione dei prodotti (o di erogazione dei servizi) considerati nel presente Regolamento, è la totalità del territorio dei Comuni di Carrè, Calvene, Chiuppano, Lugo di Vicenza, Zugliano.

Art. 4. Concessione e requisiti per l'uso del Marchio

- A. I Comuni citati all'art. 1, anche tramite associazione allo scopo formalmente delegata, concedono in uso il Marchio a quei soggetti che ne facciano domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.
- B. Possono beneficiare dell'uso del marchio tutte le organizzazioni ricadenti nel territorio previsto dal precedente art. 3; i Comuni di cui all'art. 1 e il Comitato di valorizzazione delle Colline delle Bregonze sono soggetti autorizzati a tempo indeterminato all'utilizzo del Marchio.
- C. le modalità di rappresentazione, riproduzione, diffusione del marchio devono rispettare l'art. 6 "Linee Guida di utilizzo del Marchio".

Si riporta di seguito un elenco indicativo delle attività principali ammesse a richiedere l'uso del marchio:

1. Attività agricole;
2. Attività artigianali;
3. "Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali": la concessione del marchio è riferita all'attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e di artigianato locale effettuata in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. In tale settore la concessione del marchio è riservata a: - esercizi di commercio al dettaglio specializzati in prodotti agroalimentari e bevande, nei quali una quota significativa dei prodotti agroalimentari in vendita sia di provenienza locale o regionale;
- "Esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa specializzati in oggetti d'artigianato", nei quali una quota significativa dei prodotti artigianali in vendita sia di provenienza dell'artigianato tipico locale. - spacci di aziende agricole che commercializzano prodotti propri.

4. Attività turistiche;

- "Alberghi, pensioni, ostelli, residences": la concessione del marchio è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- "Campeggi e villaggi turistici": la concessione del marchio è riferita alla gestione di aree per campeggio, aree per la sosta caravan, ai villaggi turistici e in generale alle strutture ricettive all'aria aperta, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- "Affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze": la concessione del marchio è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- "Agriturismo": la concessione del marchio è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.
- "Attività di ristorazione": la concessione del marchio è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

5. Attività di servizi

- "Organizzazione di manifestazioni ed eventi temporanei": la concessione del marchio è relativa all'organizzazione di un singolo evento o manifestazione o programma di eventi e perde efficacia al termine dello stesso. In tale settore l'utilizzo del marchio è riservato a manifestazioni, festival, mostre, rassegne, spettacoli, sagre, ecc. che siano rivolte a promuovere almeno uno dei seguenti aspetti:
 - la cultura, le tradizioni, le produzioni locali;
 - lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale;
 - i valori e i luoghi dell'area delle Colline delle Bregonze.

Nel caso di programmi di eventi la domanda di concessione dovrà specificare il tipo o i tipi di eventi e potrà essere richiesta per un periodo di durata massima pari a 2 anni.

- "Servizi di guida turistica e naturalistica": la concessione del marchio è riferita allo svolgimento di servizi di guida turistica e naturalistica, indipendentemente dalla eventuale struttura utilizzata per l'attività purché rientrante nell'ambito territoriale di riferimento. In tale categoria sono comprese tutte le attività di accompagnamento a persone singole o gruppi all'interno di dell'area delle Colline delle Bregonze allo scopo di fruire della stessa, realizzate secondo diverse modalità: visite guidate, trekking, bird-watching, escursioni a cavallo, in bici, in canoa, ecc.

In tale categoria sono, altresì, comprese le attività di pratica sportiva e di educazione ambientale finalizzate o comunque connesse alle suddette attività di fruizione. In ogni caso, si fa riferimento ad attività svolte a livello professionale, da persone fisiche dotate di P. IVA (ad es. guida turistica o ambientale-escursionistica in possesso di abilitazione professionale, educatori ambientali, esperti che esercitano anche attività di divulgazione, istruttori sportivi e guide, ...) oppure da imprese/associazioni professionali.

-Servizi di promozione della salute nelle strutture, nei sentieri, nei parchi nei Comuni delle Colline delle Bregonze come ad esempio passeggiate della salute, cicloturismo, Nordic Walking, Tai Chi, Yoga all'aria aperta, attività motoria e respiratoria outdoor ed in generale attività motoria outdoor con attenzione alla promozione del connubio ambiente-salute.

- "Noleggio di attrezzature sportive": la concessione del marchio è riferita all'attività di noleggio di attrezzature legate ad attività sportive ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

6. I Comuni di cui all'Art.1, direttamente o tramite associazione allo scopo formalmente delegata, possono estendere la concessione d'uso del Marchio anche alle organizzazioni operanti in altri settori che ritengano opportuno considerare, tenuto conto degli impatti ambientali delle loro attività e/o della loro integrazione con il territorio delle Bregonze.

Art. 5. Domanda di concessione in uso

1. I soggetti interessati che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso (e di iscrizione nell'apposito *Elenco dei soggetti autorizzati all'utilizzo del Marchio*) all'indirizzo del Comune dove ha sede la propria attività, ai sensi dell'art. 3;
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:

- a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, codice fiscale, P. IVA);
 - b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio (se presente);
 - c. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento;
 - d. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;
3. I Comuni di cui all'Art. 1, attraverso gli Uffici incaricati:
- verificano che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento;
 - svolgono le attività istruttorie che ritengono opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro 30 giorni dalla sua presentazione.
4. Completata l'istruttoria di cui al comma precedente, l'Ufficio incaricato, comunica al richiedente, entro i 30 giorni previsti, l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
- a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
 - b. il motivato rigetto della domanda di iscrizione;
 - c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. qualora entro i 30 giorni, il richiedente non ricevesse alcuna comunicazione, l'uso del marchio si intenderà consentito, il numero di iscrizione dovrà allora essere richiesto al Comune Capofila (Zugliano);
6. I soggetti concessionari (*iscritti nell'Elenco dei concessionari*) ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio verbale e/o figurativo di cui all'art. 2.
7. l'iscrizione all'elenco dei soggetti autorizzati è gratuita fino al 31 dicembre 2024 e successivamente è stabilita annualmente dai Comuni di cui all'Art. 1 entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
8. I soggetti concessionari sono tenuti al pagamento della quota stabilita all'art.7 a partire dal 1 gennaio 2025, pena la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo del Marchio.
9. La prima iscrizione nell'elenco dei concessionari, se effettuata in data antecedente, dura fino al 31 dicembre 2024, dopo tale data dura 1 anno e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 1 anno; il pagamento della quota stabilita dal comma 8, comporta il rinnovo della concessione senza la necessità di inoltrare nuova richiesta, sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.
10. I Comuni di cui all'art. 1 possono concedere gratuitamente l'uso del Marchio in occasione di manifestazioni ed eventi contestualmente al patrocinio di tali occasioni; per tali fattispecie non avviene l'iscrizione nell'elenco dei concessionari;
11. I Comuni di cui all'art. 1 possono concedere l'uso del Marchio al fine di produrre gadget o oggetti vari;
12. l'elenco dei concessionari è unico e sarà pubblicato sul sito del Comune capofila, che ne curerà l'aggiornamento costante;

Art. 6. Linee guida per l'utilizzo del Marchio

1. Il marchio non può costituire in nessun caso marchio principale, ma deve essere sempre associato al nome del produttore di beni o prestatore di servizi cui si riferisce.
2. Qualora l'attività/azienda/associazione che ha in concessione l'uso del marchio, disponesse di sito web, sulla home page dovrà essere riportato il marchio o un link denominato "Marchio colline delle Bregonze" al quale venga associato il marchio ed il numero di iscrizione all'Elenco dei concessionari;
3. il marchio, come descritto al precedente articolo 2 e nell'All. 1 al presente regolamento è composto dall'immagine e scritta, non è possibile riportare soltanto l'immagine o la sola scritta, né comprimere, stirare, modificare i caratteri previsti, né rivederne la posizione rispetto all'immagine;
4. le dimensioni minime del marchio, su stampa, sono 20 mm., mentre su sito web o altre APP non è prevista una dimensione minima;
5. può essere rappresentato in bianco e nero o nelle tonalità dei grigi, ma non possono essere modificati i colori previsti dall'All. 1;
6. il marchio può essere rappresentato in rilievo o serigrafato;
7. eventuali diverse rappresentazioni, rielaborazioni, abbinamenti con altri elementi grafici, ecc.. dovranno essere espressamente autorizzati dai Comuni di cui all'art. 1, di tali particolari utilizzi verrà pubblicizzata opportunamente l'approvazione contestualmente all'elenco dei concessionari e tali atti costituiranno aggiornamento alle linee guida del presente articolo;
8. Ai sensi dell'art. 157, comma 1 bis, lett. i) del D.lgs. n. 30/2005 considerato che titolari del marchio sono i Comuni delle Bregonze e non un'associazione di categoria, chiunque abbia i requisiti stabiliti dal Regolamento, sia con riferimento alla categoria di prodotto, sia alla provenienza geografica di cui la precedente articolo 3, inoltre, ai sensi del comma 4 art. 11 del D.Lgs 30/2005 qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 7. Controlli

1. I Comuni di cui all'Art.1 effettuano, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.

2. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra al Comune capofila e al Comune di riferimento anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 8. Sanzioni

1. I Comuni di cui all'Art.1 possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;

b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;

c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti.

Resta salva la facoltà di recupero delle somme dovute, qualora si dimostri un uso protratto nel tempo (almeno un anno) del marchio, in assenza di autorizzazione.

Art. 9. Controversie

b) I Comuni di cui all'Art.1 nei limiti inderogabili di legge, sono esonerati da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

a. per causa di nullità del Marchio;

b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;

c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

c) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Vicenza.



	90/30/95/30
	50/0/100/0
	70/15/0/0
	30/5/0/0

I numeri si riferiscono alla stampa in quadricromia.

ALLEGATO 2

Fac-simile della domanda d'uso del Marchio Colline delle Bregonze

Ai sensi del Dlgs 196/2003, il Comune di _____ conferma di impegnarsi ad utilizzare i dati personali richiesti come da "Regolamento Generale per l'utilizzo del marchio Colline delle Bregonze" ai soli fini dell'esame dell'ammissibilità della domanda e del mantenimento del contratto di licenza, nel tempo, nei limiti ed alle condizioni indicate nell'apposito Regolamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto non permetterà al Comune di _____ di proseguire con l'espletamento delle pratiche per l'attribuzione della licenza. Il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (da specificare), ai sensi degli artt. 7 – 10 del Codice privacy, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento del Comune di _____.

Spett.le Comune di _____

Municipio di _____
Via/piazza _____
Cap _____ comune _____ provincia _____
Indirizzo PEC _____

Il sottoscritto _____
In qualità di rappresentante legale dell'impresa _____
con sede legale in _____ provincia di: _____
iscritta nel registro delle imprese di: _____ con il n. _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
telefono: _____ fax _____
nome referente _____

CHIEDE:

l'utilizzo del Marchio Colline delle Bregonze per i seguenti fini

A tal fine dichiara che:

- è a conoscenza ed accetta quanto previsto nel Regolamento generale per l'utilizzo del Marchio Colline delle Bregonze;
- è a conoscenza dell'art. 6 Linee guida per l'utilizzo del Marchio e si impegna a rispettarle;
- ha effettuato il versamento della quota di iscrizione pari a € _____ (fino al 31.12.2024 non è prevista alcuna quota);
- non ha riportato condanne per reati ambientali / ha riportato condanne per i seguenti reati ambientali _____;
- non sussistono procedimenti giudiziari pendenti a proprio carico per reati ambientali.
- è in regola con il versamento dei contributi previsti (DURC regolare, se previsto);

Ai fini della determinazione del diritto d'uso, si impegna a trasmettere tutta la documentazione necessaria richiesta ai sensi dell'art. 5.

In fede

Luogo e data _____

Firma

ALLEGATO 3 Elenco dei concessionari

Numero elenco	Denominazione concessionario	C.F./P.I.	sede	Tipo attività (art.4)	Data provvedimento	note
001	Comune di Carrè	00249160243	Carrè	Lett. B		
002	Comune di Calvene	84001990245 01382280244	Calvene	Lett. B		
003	Comune di Chiuppano	00336090246	Chiuppano	Lett. B		
004	Comune di Lugo di Vicenza	84001250244 00178950242	Lugo di Vicenza	Lett. B		
005	Comune di Zugliano	00236130241	Zugliano	Lett. B		
006	Comitato di Valorizzazione delle Colline delle Bregonze		Colline delle Bregonze	Lett. B		

ALLEGATO 4 Fac-simile certificato d'uso del Marchio

Logo del Comune	COMUNE DI _____
	Via/Piazza _____ - CAP _____ - Comune (VI)
	CF e P. IVA n. _____
	e-mail: _____
	PEC : _____
	www.comune._____.it



Settore: _____
Responsabile del procedimento: _____
Modalità di spedizione: **pec**
Rif. Protocollo in entrata _____
Prot. n. vedere mail di invio _____ *luogo, data*

Certificato d'uso del Marchio

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento generale per l'uso del Marchio "Colline delle Bregonze"

Il presente certificato è rilasciato a: _____ con sede legale in _____
provincia di: _____
iscritta nel registro delle imprese di: _____ con il n. _____
codice fiscale _____ partita IVA _____
che risulta iscritta/o nell'elenco dei concessionari del Marchio al numero _____ dalla data di rilascio del
presente certificato.



L'uso del marchio è regolato dal Regolamento, in particolare dall'art. 6 "Linee Guida di utilizzo del Marchio", nonché dall'allegato 1.

Restano in capo ai Comuni di cui all'art. 1 gli adempimenti previsti dagli artt. 7, 8, 9

Art. 7. Controlli

1. I Comuni di cui all'Art. 1 effettuano, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.
2. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra al Comune capofila e al Comune di riferimento anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 8. Sanzioni

1. I Comuni di cui all'Art. 1 possono applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a. diffida: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
b. censura: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
c. revoca: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che perdurino comportamenti scorretti. Resta salva la facoltà di recupero delle somme dovute, qualora si dimostri un uso protratto nel tempo (almeno un anno) del marchio, in assenza di autorizzazione.

Art. 9. Controversie

- a) I Comuni di cui all'Art. 1 nei limiti inderogabili di legge, sono esonerati da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
a. per causa di nullità del Marchio;
b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.
- c) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di Vicenza.

Il/la Responsabile del Settore/Servizio

*Firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005*